



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2021-2022

Comunicato Ufficiale N° 413 dell'8/06/2022

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

INDICE

Risultati gare del 02/04/05.06.2022 Pag. 2/3
Promozione – Play Out Promozione –
Coppa Italia Promozione

Giustizia Sportiva Pag. 4/11
Promozione – Play Out Promozione –
Coppa Italia Promozione

L'ANGOLO DELLA MEMORIA

In questo spazio, ricordiamo i tesserati recentemente scomparsi, e di cui si intende onorarne la memoria e l'impegno profuso nel calcio dilettantistico

DI STEFANO GIANCARLO
Ex Vice Presidente della Società ASD SANTA MARINELLA 1947

1. Risultati Gare del 02/04/05.06.2022

Promozione					
GIRONE: E					
DATA GIORNATA					
2/06/22	15/R	ATLETICO PONTINIA	FOOTBALL CLUB MONTENERO	1 - 2	
		CECCANO CALCIO 1920	SPORT VIRTUS GUARCINO	5 - 3	
		I.LIRINIA ACADEMY CALCIO	VIRTUS FAITI	2 - 1	
		MONTE SAN BIAGIO	POLISPORTIVA TECCHIENA	2 - 1	
		NUOVO COS LATINA	HERMADA	5 - 4	
		REAL CASSINO COLOSSEO	LATINA BORGHESI RIUNITI	2 - 2	

Promozione - Spareggio					
DATA GIORNATA					
5/06/22	1/A	A.L.M. ROMULEA 1921	FIANO ROMANO	0 - 1	

F.FINALE C. ITALIA PROMOZIONE					
DATA GIORNATA					
4/06/22	1/A	ATLETICO MORENA SSDARL	FONTE MERAUVIGLIOSA	8 - 9	d.t.r.

La Società

A.C. FONTE MERAUVIGLIOSA

Si è aggiudicata la Coppa Italia di Promozione - Trofeo "Renzo Lucarini"

Ai Dirigenti, ai Tecnici ed ai Calciatori vanno le vivissime congratulazioni dal Comitato Regionale Lazio per il traguardo conseguito.

CRL 413 LND/ 3

PLAY OUT PROMOZIONE

GIRONE: A				
DATA	GIORNATA			
5/06/22	1/A	CANALE MONTERANO CALCIO	MONTEFIASCONE	V.D.G.S.
GIRONE: B				
DATA	GIORNATA			
5/06/22	1/A	NOMENTUM	ALMAS ROMA S.R.L.	1 - 1 d.t.s.
		SETTEBAGNI CALCIO SALARIO	FIDENE	2 - 0
GIRONE: C				
DATA	GIORNATA			
5/06/22	1/A	OSTIANTICA CALCIO 1926	EUR TORRINO	1 - 0
		SPQV VELLETRI CALCIO	ATLETICO ACILIA A.R.L.	1 - 0
GIRONE: D				
DATA	GIORNATA			
5/06/22	1/A	LODIGIANI CALCIO 1972	VIRTUS ROMA	1 - 0
		VIS SUBIACO	POLISPORTIVA DE ROSSI ARL	2 - 4 d.t.s.
GIRONE: E				
DATA	GIORNATA			
5/06/22	1/A	ANITRELLA	CITTA DI LENOLA	1 - 2

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Ernesto Milia, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Romano Caltagirone nella seduta dell'8.06.2022, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO Promozione

GARE DEL 2/ 6/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DI TERLIZZI NICOLO (REAL CASSINO COLOSSEO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ANTONINI LORENZO (I.LIRINIA ACADEMY CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

ALONZI GIUSEPPE (I.LIRINIA ACADEMY CALCIO) PIZZA MATIAS FRANCISC (REAL CASSINO COLOSSEO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

HAMID AHMED (HERMADA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIV. IN AMMONIZIONE (XIV INFR)

LILLO CRISTIAN (CECCANO CALCIO 1920)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ROANI PAOLO (ATLETICO PONTINIA) DI GIULIO MATTEO (NUOVO COS LATINA)

GARE DEL 5/ 6/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ANTONIUTTI PIERCARLO (FIANO ROMANO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

MORETTI EMILIANO (FIANO ROMANO)

PLAY OUT PROMOZIONE

GARE DEL 5/ 6/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

CANALE MONTERANO CALCIO - MONTEFIASCONE

Il Giudice Sportivo

Esaminato il ricorso, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, nei termini previsti dalle norme vigenti, dalla società MONTEFIASCONE CALCIO, con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento, in quanto:

- Al minuto 115 circa del secondo tempo supplementare, sul risultato parziale di 1 a 0 per il CANALE MONTERANO, il giocatore numero 4 di tale squadra si apprestava a battere una rimessa laterale nei pressi della panchina della ricorrente, e per perdere tempo, allontanava di proposito il pallone e un tesserato della ricorrente in panchina (TEGAZI) gli dava una leggera spinta per far sì che accelerasse la ripresa del gioco.
- A quel punto il numero 4 del CANALE MONTERANO CALCIO colpiva con un forte spintone il tesserato del MONTEFIASCONE CALCIO TEGAZI che lo aveva spinto leggermente un attimo prima, scaraventandolo a terra.
- A quel punto il tesserato della ricorrente BRACHINO Alessandro, vedendo il compagno in palese difficoltà, accorreva in suo aiuto cercando di allontanare il numero 4 avversario. Nasceva così un piccolo parapiglia e tutto sarebbe terminato in poco tempo se non fosse sopraggiunto il numero 13 del CANALE MONTERANO CALCIO che, con ferocia inaudita, colpiva con un fortissimo pugno al volto il calciatore BRACHINO Alessandro. Il colpo è stato talmente forte che il Sig. BRACHINO è caduto a terra privo di sensi e con gli occhi rivolti all'indietro.
- A questo punto il numero 13 del CANALE MONTERANO CALCIO, non essendo ancora soddisfatto della sua inaudita ferocia, inveiva con il BRACHINO a terra inerme, con una sequenza di fortissimi pugni e un forte calcio alla schiena.
- Per far comprendere il clima dove tutto ciò è accaduto, dopo il fatto è stato necessario l'intervento dei Carabinieri per far aprire un cancello, che la società ospitante non voleva aprire, e far entrare in campo un'infermiera professionale per il primo soccorso al calciatore colpito costretto a scavalcare la recinzione, non essendo presente il Medico, l'ambulanza ed il defibrillatore, elementi anche questi gravissimi.
- A quel punto il direttore di gara ha chiesto al capitano in campo (DALESSIO) del MONTEFIASCONE CALCIO se la squadra voleva riprendere il gioco e se non lo voleva fare doveva firmare una dichiarazione in tal senso. A prescindere dalla irritualità, inammissibilità e totale dispregio delle norme regolanti la gara in ordine alla dichiarazione proposta dall'arbitro, il DALESSIO, dopo una lunga attesa di circa 40 minuti per prestare i soccorsi al proprio compagno gli ha detto che per lui non c'erano i presupposti (e come potevano esserci) per continuare la gara, con un compagno ripetutamente pestato che ha rischiato per questo di perdere la vita ed a quel punto l'arbitro ha sospeso definitivamente la partita.
- Il calciatore BRACHINO Alessandro è stato trasportato al Policlinico Gemelli in condizioni critiche e sottoposto agli accertamenti diagnostici del caso e non sappiamo allo stato quale possa essere l'evoluzione clinica e diagnostica.
- Da un punto di vista normativo la gara è stata sospesa a causa di un fatto riconducibile alla società avversaria che ha mandato in campo un calciatore che si è reso protagonista di un'aggressione talmente forte, vile, assurda, inqualificabile, che necessita di una pena esemplare sia per la società con la quale è tesserato che per il diretto interessato.

- In ragione di ciò, ai sensi dell'art. 10 comma 1 CGS le società ritenute responsabili di fatti che abbiano influito sul regolare svolgimento della gara o ne abbiano impedito la regolare effettuazione, in questo caso conclusione, sono punite con la perdita della gara stessa.

- Nel caso di specie, i fatti sopra esposti devono necessariamente essere ricondotti alla società CANALE MONTERANO CALCIO, che con la condotta dei suoi tesserati ha impedito il regolare svolgimento della gara in premessa, o comunque tale condotta ha influito sul regolare svolgimento della medesima gara con la conseguente punizione della perdita della gara a carico del CANALE MONTERANO CALCIO.

- In ipotesi, si chiede che il medesimo provvedimento venga adottato, ai sensi dell'art. 10 comma 5 lett. b) del CGS. Solo per scrupolo e completezza difensiva evidenziamo che nessun addebito possa essere mosso alla ricorrente che non potrà subire alcun pregiudizio sportivo e per questo, in ipotesi residuale e meramente denegata, la gara dovrà essere ripetuta trovando applicazione i motivi di carattere eccezionale stabiliti dall'art. 10 comma 5 lett. D) del CGS.

- Per quanto sopra esposto, la ricorrente chiede la vittoria a tavolino, in alternativa, la ripetizione della gara.

- Esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova l'arbitro, con supplemento di referto spiega dettagliatamente quanto accaduto, che di seguito si riporta:

- Durante una regolare azione di gioco, al minuto 12 del secondo tempo supplementare, fuoriusciva il pallone sulla linea laterale in prossimità della panchina della società Montefiascone. Si generava una contesa del pallone tra due calciatori titolari, nel quale il calciatore della società CANALE MONTERANO CALCIO tratteneva il pallone appena uscito e il calciatore del MONTEFIASCONE lo prendeva con forza per riprendere il gioco in modo più veloce. Arrivavo prontamente io e presidiavo la situazione. A quel punto interveniva il signor BRACHINO Alessandro N°11 della società MONTEFIASCONE (sostituito) che spintonava il calciatore della società avversaria per farlo allontanare ed evitare eventuali perdite di tempo. In un secondo, dopo lo spintone, sono arrivati circa 6 calciatori misti che si spintonavano tra di loro. Nel gruppo ciò che rilevavo era:

- il signor BRACHINO Alessandro N°11 della società MONTEFIASCONE che per primo spintonava un avversario. Dopo aver ricevuto un colpo sul petto, dava un pugno ad un avversario. A questo punto veniva spintonato e cadeva a terra. In questo momento riceveva un colpo all'altezza del volto dal signor REMONDI Simone N°13 della società CANALE MONTERANO. Tale colpo, faceva sì che il signor BRACHINO perdesse conoscenza. Rimasto a terra diventava rigido e iniziava a tremare. Lo spavento per quanto successo riportava la calma tra i giocatori, i quali spostavano l'attenzione sull'infortunato. Il signor BRACHINO rimaneva a terra privo di sensi, senza nessuno che fosse in grado di aiutarlo. Nessuno dei partecipanti alla gara sapeva cosa far o come comportarsi. Dagli spalti, si identificava un'infermiera, che scavalcava la recinzione (alta poco meno di un metro) e gli praticava delle manovre fino all'arrivo dell'ambulanza. Il signor BRACHINO, è stato poi trasportato in ospedale dopo l'arrivo dell'ambulanza.

- Il signor REMONDI Simone N°13 della società CANALE MONTERANO CALCIO dava un pugno all'altezza del petto ed un calcio all'altezza del volto al signor BRACHINO Alessandro N°11 della società Montefiascone, causandogli perdita di conoscenza. Il signor REMONDI era a circa 50 metri dall'evento, faceva una corsa per agire nei confronti degli avversari. Subito dopo aver danneggiato l'avversario, veniva prima scortato in panchina dai suoi compagni e presidiato dai suoi dirigenti, poi portato negli spogliatoi.

- Durante l'evento, scavalcavano la recinzione anche molte persone affiliate alla società MONTEFIASCONE, dicendo di essere preoccupate per la situazione. Più volte chiedevo di ripristinare la condizione iniziale ma il tutto era reso vano dai dirigenti della medesima società (MONTEFIASCONE CALCIO).

- Le forze dell'ordine, distanti circa 60 metri dal punto dell'accaduto intervenivano per capire meglio quanto fosse accaduto. Si avvicinava a fatti già compiuti.

- Arrivata l'ambulanza dopo circa 25' e portato via il calciatore infortunato, preparavo le squadre per riprendere il gioco.

- Solo in quel momento, il capitano della società MONTEFIASCONE Sig. DALESSIO Marco N°8 veicolato dai suoi dirigenti mi diceva che non sarebbero scesi in campo e sarebbero tornati nello spogliatoio.

Appreso ciò, gli spiegavo come da regolamento di riportare per iscritto tale rinuncia dettagliandone le motivazioni. Inizialmente acconsentiva e si dirigeva verso il mio spogliatoio, poi veniva fermato e portato nel suo spogliatoio dai suoi dirigenti. Gli stessi mi dichiaravano che non avrebbero firmato nulla in quanto quello non era calcio ma ben altro e la decisione sul risultato della gara non spettava né a me né a loro ma alle autorità competenti.

- Prima di riconsegnare i documenti, le forze dell'ordine presenti, chiedevano una copia delle liste di entrambe le società e nome, cognome, numero di telefono di tutta la terna arbitrale.

- Dopo circa 10' dall'intervento della donna che si è qualificata come infermiera, percepivo dallo stato dei compagni di squadra del calciatore infortunato che lo stesso era tornato cosciente

- Con successivo supplemento di rapporto richiesto da quest'Organo Giudicante e pervenuto in data odierna, l'arbitro specificava che i due calciatori interessati, Sig. BRACHINO Alessandro n. 11 della società MONTEFIASCONE ed il Sig. REMONDI Simone n. 13 della società CANALE MONTERANO CALCIO, erano stati considerati espulsi senza notifica del provvedimento con il cartellino rosso in considerazione del particolare momento.

- Inoltre, nel campionato di competenza, non è prevista la presenza del medico in panchina, né dell'ambulanza.

- Dalla lettura del referto, si evince che l'origine della zuffa fra calciatori è nata dal calciatore Sig. BRACHINO Alessandro, precedentemente sostituito, che, in reazione, colpiva con un pugno un avversario.

- L'arbitro, con supplemento di rapporto, asserisce, che appena allontanata l'ambulanza e ripristinato l'ordine, faceva uscire le persone non in lista e da quel momento vi erano le condizioni di riprendere il gioco, in quanto era ripristinata la normalità.

- Come risulta, la società MONTEFIASCONE CALCIO, all'invito del direttore di gara, si rifiutava di riprenderlo e di firmare una dichiarazione di abbandono del terreno di gioco, che puntualmente si verificava.

- Pertanto, l'arbitro emetteva i tre fischi sospendendo definitivamente la gara al 12 del secondo tempo supplementare, sul seguente punteggio CANALE MONTERANO CALCIO - MONTEFIASCONE CALCIO 1 0. L'anticipata conclusione della gara è da attribuire alla società MONTEFIASCONE CALCIO.

- Questo Organo Giudicante, in considerazione di quanto sopra esposto dichiara quanto segue:

a) di respingere il ricorso proposto dalla società MONTEFIASCONE CALCIO;

b) di infliggere alla società MONTEFIASCONE CALCIO, la punizione sportiva della perdita della gara, con il punteggio di 0 3, in virtù dall'art. 10, comma 1 del CGS

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

AMMENDA

Euro 300,00 ATLETICO ACILIA A.R.L.

Per indebita presenza, a fine gara, di estranei riconducibili alla società uno dei quali avvicinava l'arbitro rivolgendo gravi insulti e minacce. (RAAA)

Euro 100,00 CITTA DI LENOLA

Per indebita presenza a fine gara nella zona degli spogliatoi di persona riconducibile alla società.

Euro 100,00 SPQV VELLETRI CALCIO

Per aver consentito l'accesso nella zona degli spogliatoi ad estranei.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 24/ 6/2022

CESARINI VALENTINO (MONTEFIASCONE)

Perchè, si rifiutava di firmare il rapportino di fine gara.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 17/ 6/2022

ROCCHI PAOLO (VIS SUBIACO)

Per comportamento irrispettoso nei confronti di un assistente arbitrale.

MASSAGGIATORI

SQUALIFICA FINO AL 30/ 6/2022

FAVARA CLAUDIO (ATLETICO ACILIA A.R.L.)

Allontanato per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro si rifiutava di abbandonare il terreno di gioco. (RAA)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

AIELLO DANIELE (ATLETICO ACILIA A.R.L.)

Perchè, a fine gara, con veemenza avvicinava l'arbitro rivolgendogli gravi offese e minacce proferendo altresì frasi blasfeme.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SETTE EMILIANO (VIS SUBIACO)

Per proteste nei confronti dell'arbitro.

I AMMONIZIONE DIFFIDA

LAURETTI PIERPAOLO (NOMENTUM)

LOMUSCIO MARCELLO (VIRTUS ROMA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA FINO AL 31/12/2022

REMONDI SIMONE (CANALE MONTERANO CALCIO)

Perchè, a gioco fermo correva verso un avversario e lo colpiva con particolare violenza con un pugno al volto facendolo cadere a terra privo di sensi. Successivamente dopo le prime cure il malcapitato veniva trasportato in ospedale per accertamenti.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BRACHINO ALESSANDRO (MONTEFIASCONE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TRUNFIO THOMAS	(ALMAS ROMA S.R.L.)	MARANI FEDERICO	(CANALE MONTERANO CALCIO)
PAGANO MATTIA	(CITTA DI LENOLA)	FINUCCI ALESSANDRO	(LODIGIANI CALCIO 1972)
BELLACIMA RAFFAELE	(MONTEFIASCONE)	SCARCELLA ANDREA	(VIRTUS ROMA)
ONGONG A RAFFAEL	(VIS SUBIACO)		

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

BELVISO GIANLUCA (ATLETICO ACILIA A.R.L.)

Per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro a fine gara.

D ALESSANDRO LUCA (ATLETICO ACILIA A.R.L.)

MORGANTI RICCARDO (ATLETICO ACILIA A.R.L.)

Per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro a fine gara. (RAA)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BERTINI ANDREA	(ALMAS ROMA S.R.L.)	DURANTE STEFANO	(ALMAS ROMA S.R.L.)
MARINELLI MANUEL	(ALMAS ROMA S.R.L.)	MARZULLI FRANCESCO	(ALMAS ROMA S.R.L.)
BELLI FABRIZIO	(ANITRELLA)	MANCINI MARCO	(ANITRELLA)
RIZZUTO ANDREA	(ANITRELLA)	D ALESSANDRO LUCA	(ATLETICO ACILIA A.R.L.)
DI PAOLO ANDREA	(ATLETICO ACILIA A.R.L.)	LUISI DAVIDE	(ATLETICO ACILIA A.R.L.)
MORGANTI ANDREA	(ATLETICO ACILIA A.R.L.)	BARLUZZI TOMMASO	(CANALE MONTERANO CALCIO)
BIAGIOTTI CARLO	(CANALE MONTERANO CALCIO)	POLIDORI GIANLUCA	(CANALE MONTERANO CALCIO)
CHERUBINI ANGELO FILIPPO	(CITTA DI LENOLA)	MAGLIOZZI MATTEO	(CITTA DI LENOLA)
MAGNAFICO MARINO	(CITTA DI LENOLA)	PICCIONE DAVIDE	(CITTA DI LENOLA)
SONKO EDRISA	(CITTA DI LENOLA)	BELARDELLI ANDREA	(EUR TORRINO)
CICCANTI VALERIO	(FIDENE)	DIACO MATTEO	(FIDENE)
PANELLA FRANCESCO	(LODIGIANI CALCIO 1972)	SPOLETINI ANDREA	(LODIGIANI CALCIO 1972)
BELLACIMA RAFFAELE	(MONTEFIASCONE)	MAZZI MASSIMILIANO	(MONTEFIASCONE)
ZAPPALA RICCARDO	(MONTEFIASCONE)	BENDA ALESSIO	(NOMENTUM)
GARFAGNOLI MATTEO	(NOMENTUM)	LANZONI GIANFRANCO	(NOMENTUM)
PALMIERI MATTIA	(NOMENTUM)	SACRIPANTI SIMONE	(NOMENTUM)
CASTELLUCCIO ALESSANDRO	(OSTIANTICA CALCIO 1926)	FRASCHETTI FLAVIANO	(OSTIANTICA CALCIO 1926)
LIVIELLO ANDREA	(POLISPORTIVA DE ROSSI ARL)	MELIA STEFANO	(POLISPORTIVA DE ROSSI ARL)
OLIVIERI RICCARDO	(POLISPORTIVA DE ROSSI ARL)	PANETTA MATTEO	(POLISPORTIVA DE ROSSI ARL)
STEFANELLI MATTIA	(POLISPORTIVA DE ROSSI ARL)	DIACO LORENZO	(SETTEBAGNI CALCIO SALARIO)
DOMINICI LUCA	(SETTEBAGNI CALCIO SALARIO)	SANTOBONI MUSSOLIN ALESSANDRO	(SETTEBAGNI CALCIO SALARIO)
CHIARUCCI SIMONE	(SPQV VELLETRI CALCIO)	D AMICO ALESSANDRO	(SPQV VELLETRI CALCIO)
DI LELIO ANDREA	(SPQV VELLETRI CALCIO)	FARINA RICCARDO	(VIRTUS ROMA)
ROSSINI SIMONE	(VIRTUS ROMA)	GIGLI NICCOLO	(VIS SUBIACO)
PIZZELLI PAOLO	(VIS SUBIACO)	TROMBETTA FLAVIO	(VIS SUBIACO)

F.FINALE COPPA ITALIA PROMOZIONE

GARE DEL 4/ 6/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LUNGHY ALESSANDRO (ATLETICO MORENA SSDARL)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

LUNGHY ALESSANDRO (ATLETICO MORENA SSDARL)
ADIKO ADIKO DELLAR RO (FONTE MERAVIGLIOSA)

LUNGHY IVAN (ATLETICO MORENA SSDARL)
MAGINI LEONARDO (FONTE MERAVIGLIOSA)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BELVISI MATTEO (ATLETICO MORENA SSDARL)

ESPOSITO ARMANDO (ATLETICO MORENA SSDARL)

IL GIUDICE SPORTIVO
(Ernesto Milia)

Le ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale devono essere versate al Comitato Regionale Lazio entro e non oltre 14 giorni dalla data di pubblicazione del presente Comunicato

Publicato in Roma l'8 giugno 2022

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli